



COMUNE DI GIBELLINA

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DEL SINDACO DEI RAGAZZI

*Approvato con deliberazione del C.C
N.11 del 30.03.2010*

Regolamento del Consiglio dei Ragazzi e del Sindaco dei Ragazzi di Gibellina

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1

1. L'Amministrazione comunale, attraverso l'avvicinamento dei ragazzi alle Istituzioni, intende contribuire allo sviluppo di persone libere, autonome, capaci di dare apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progresso civile della società, favorendo di fatto la crescita sociale di coloro che rappresentano il futuro della nostra comunità. A tal fine si istituiscono il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta dei Ragazzi.

Art. 2

1. Tali organismi hanno funzioni propositive e consultive, da esplicitare tramite pareri e/o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta della città, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi esercita, inoltre, di concerto con la Giunta, funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al successivo art.11 comma 3. mediante deliberazioni che, ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio ai sensi dell'art.16, potranno essere recepite con atti dei competenti Organi comunali.

Art. 3

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Sindaco e la Giunta svolgono le proprie funzioni in modo libero ed autonomo nel rispetto del presente Regolamento; funzioni, organizzazione e modalità di elezione dei suddetti Organi sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi durante l'espletamento delle proprie funzioni è coadiuvato dal Segretario Comunale o suo delegato.
3. Alle sedute saranno invitati a partecipare il Presidente del Consiglio o un suo delegato e il Sindaco o un suo delegato.

TITOLO II

Procedimento elettorale preparatorio

Art. 4

1. Possono essere eletti quali consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli studenti delle classi quinte della Scuola primaria e quelli di tutte le classi delle Scuole Secondarie di I grado presenti nel territorio comunale.

Art. 5

1. Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti individuati dal precedente articolo.

Art. 6

1. La Scuola, di concerto con l'Amministrazione comunale, fisserà una data nella quale tenere una Assemblea generale al fine di informare gli studenti circa il contenuto del presente Regolamento e le procedure elettorali da osservare.
2. Le scuole disciplineranno al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per favorire il confronto tra "candidati ed elettori" nell'ambito del proprio "collegio", attraverso audizioni o dibattiti nelle forme e nelle sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.
3. La campagna elettorale ha inizio una settimana prima della data delle elezioni ed è sospesa il giorno precedente al voto.

Art. 7

1. Le elezioni avranno luogo in orario scolastico, previa comunicazione del Dirigente scolastico; entro la data stabilita dall'autorità scolastica saranno presentate le liste e il programma collegato.
2. La lista deve essere riconoscibile dal simbolo, dal breve programma elettorale e deve contenere 2 candidati della Scuola Primaria mentre, per la S. S. di I grado, 3 candidati delle classi I, 4 delle classi seconde e 2 delle classi terze. Il numero dei candidati per ciascuna lista deve essere di 11 componenti. Le liste debbono indicare il proprio candidato a Sindaco.

TITOLO III

Tempi e modalità di elezione

Art. 8

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità a cadenza biennale:
 - a) Entro il 30 Novembre tutte le scuole dell'obbligo del Comune di Gibellina (per la Scuola Primaria solo le quinte classi), eleggeranno i propri consiglieri e il Sindaco dei ragazzi
 - b) Si costituirà un solo seggio elettorale presso la Scuola Secondaria di I grado. L'Amministrazione comunale fornirà le schede, i moduli, gli stampati e le urne secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali.
 - c) Il seggio elettorale sarà composto da 4 alunni scrutatori, 1 segretario e il Presidente, nominati, fra gli studenti non candidati, da un'apposita Commissione. Tale Commissione, presieduta di diritto dal Dirigente scolastico, sarà costituita da un totale di 7 componenti così suddivisi: 2 in rappresentanza dei docenti, 2 in rappresentanza dei genitori, 1 in rappresentanza del personale non docente e 1 in rappresentanza del Comune di Gibellina. I

membri della suddetta Commissione saranno discrezionalmente designati dal Dirigente Scolastico fra i componenti del Consiglio di Istituto fatta eccezione per il rappresentante del Comune designato dall'Amministrazione medesima. La Commissione avrà compiti di vigilanza nonché di decisione a maggioranza su eventuali ricorsi in ordine alle procedure elettorali.

- d) Ogni alunno potrà esprimere liberamente una sola preferenza; tale preferenza costituirà, contestualmente, espressione di consenso sia per la lista che per il Sindaco ad essa collegato.
- e) E' consentito al candidato sindaco di collegarsi a una sola lista. E' eletto il candidato sindaco collegato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il più anziano d'età.
- f) Alla lista del candidato Sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al Consiglio (pari ad 11 Consiglieri) mentre i restanti seggi (pari a 5) sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste tenendo conto delle preferenze espresse.

Il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è attribuito al candidato sindaco collegato alla stessa e non eletto.

I risultati dello scrutinio vengono esposti all'Albo della Scuola e comunicati al Comune

TITOLO IV

Insedimento

Art. 9

1. Entro il mese di Dicembre i consiglieri si riuniranno presso il Palazzo Municipale, su convocazione del Sindaco dei Ragazzi, con il seguente o.d.g.: a) Insediamento del Sindaco e dei Consiglieri; b) Elezione del Presidente e del Vicepresidente; c) Nomina, da parte del Sindaco, dei componenti della Giunta e, al suo interno, del Vicesindaco, quest'ultimo, fra gli studenti non appartenenti alle terze classi della S.S. di I grado.
2. L'avviso di convocazione sarà trasmesso almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione, oltre che ai consiglieri dei ragazzi, al Segretario comunale, all'Assessore alle politiche giovanili e al Sindaco di Gibellina. L'elezione, di cui al punto b) all'o.d.g., avverrà a scrutinio segreto. Qualora due o più ragazzi dovessero ottenere parità di voti si procederà al ballottaggio. Il secondo consigliere con il maggior numero di voti ricevuti avrà la carica di Vicepresidente.

TITOLO V

Norme di funzionamento e competenze

Art. 10

1. Il Presidente del Consiglio dei Ragazzi, anche su richiesta del Sindaco dei ragazzi, di 5 Consiglieri o del Dirigente Scolastico, ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del C.C. dei Ragazzi.
2. La convocazione deve avvenire tramite lettera contenente l'o.d.g., da far pervenire ai componenti del Consiglio dei ragazzi almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione. La stessa lettera deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 11

1. Il Consiglio comunale dei Ragazzi è composto dal Sindaco e da 16 membri e dura in carica 2 anni solari.
2. In caso di dimissioni o di impossibilità a svolgere il proprio mandato sia in qualità di Sindaco che di Consigliere, in quanto non facente più parte dell'Istituzione Scolastica si procede per i consiglieri alla surroga con i primi dei non eletti, mentre le funzioni di Sindaco verranno assunte dal vicesindaco.
3. Rientrano nella competenza del consiglio comunale dei Ragazzi le seguenti materie:
 - sport
 - tempo libero e giochi;
 - politiche ambientali;
 - rapporti con l'associazionismo.
 - cultura e spettacolo;
 - pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani
 - rapporti con Enti a tutela dell'infanzia.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di porre all'o.d.g. del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione o decisione.

Art. 12

1. Le sedute del C.C. dei ragazzi sono pubbliche. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiungesse il numero legale, la seduta viene rinviata al giorno successivo alla stessa ora. Dopo la prima seduta andata deserta il quorum costitutivo per la validità delle sedute successive si riduce a sette componenti.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Alle sedute del Consiglio parteciperanno i soggetti di cui all'art. 3 comma 2. e 3.
4. Per ciascuna seduta dovrà redigersi apposito verbale ad opera di un Consigliere dei ragazzi nominato dal Presidente del Consiglio e coadiuvato dal Segretario Comunale o suo delegato.

Art. 13

1. Durante la durata del mandato la sede del C.C. dei Ragazzi è l'Aula Consiliare o, di concerto con il Dirigente scolastico, un'aula appositamente predisposta dalla Scuola.

Art. 14

1. La Giunta, presieduta e convocata dal Sindaco, è composta da 3 membri e dura in carica 2 anni solari
2. Il sindaco dei ragazzi nomina gli assessori fra gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento
3. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere.
4. La Giunta, che si riunirà presso l'aula magna dell'Istituto comprensivo, dovrà discutere e proporre al Consiglio Comunale dei Ragazzi gli argomenti da sottoporre all'attenzione ed al dibattito del Consiglio Comunale.

Art. 15

1. Il Sindaco dei Ragazzi presiede la Giunta, ne coordina i lavori, assegna le deleghe agli assessori, cura i rapporti con il Consiglio dei ragazzi e con l'Amministrazione comunale avendo facoltà di rivolgersi direttamente, nelle forme più opportune, al Sindaco e/o al Consiglio Comunale di Gibellina.

TITOLO VI

Oneri finanziari

Art. 16

1. Nel bilancio di previsione del Comune si prevede uno stanziamento finalizzato al funzionamento del Consiglio dei Ragazzi. Il mandato dei ragazzi – amministratori è gratuito.

TITOLO VII

Modifiche o integrazioni al Regolamento

Art. 17

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha facoltà di deliberare e proporre eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento da trasmettere al Comune per il seguito.